

ACCENSIONE FUOCHI IN BOSCO

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO (1 luglio-31 agosto)

È consentita esclusivamente:

- cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni.

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

È consentita:

- cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze
- nelle aree attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni
- limitatamente al riscaldamento o alla cottura di cibi per esigenze personali e nel rispetto delle precauzioni: spazi ripuliti, cautele per evitare la propagazione del fuoco, costante sorveglianza.

DEROGHE

In deroga, l'ente competente può autorizzare:

- manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici
- attività in campeggi anche temporanei

Le autorizzazioni devono contenere le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di incendi boschivi, si applica la sanzione di **€ 2.066,00**.

Nei periodi a rischio, nel bosco e aree assimilate dei comuni a rischio non particolarmente elevato, si applica la sanzione di **€ 240,00**.

Nei periodi non a rischio, ovunque si applica la sanzione di **€ 120,00**.

- Quando c'è vento o nei periodi ad alto rischio, mai bruciare i residui vegetali
- Se fai un picnic, accendi il fuoco solo nelle aree appositamente attrezzate
- Non abbandonare i rifiuti nel bosco.
- Non gettare mozziconi di sigaretta dall'auto
- Ricorda che è vietato rinnovare il pascolo bruciandolo

A cura di: Regione Toscana Giunta Regionale
Antincendi Boschivi - Tel. 055 4383757

www.regione.toscana.it/agricoltura/incendiboschivi

REGIONE
TOSCANA



Edizione 2015

Incendi boschivi

**Norme di prevenzione
del territorio toscano
per abbruciamenti
e accensione fuochi**



NUOVE NORME PER ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

Con l'entrata in vigore, nel maggio 2015, delle modifiche al Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), è consentito l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi culturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i **250 metri dal luogo di produzione**.

L'abbruciamento deve essere effettuato in **piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno**. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.

Il mancato rispetto di ciascuno dei suddetti parametri (grossi cumuli, quantità superiori a 3 mt. steri per ettaro, abbruciamento effettuato non in loco) configura attività **non autorizzata di gestione dei rifiuti** e non più normale pratica agricola consentita e viene sanzionato mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 256 del testo unico in materia ambientale (D.lgs.152/2006).

Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:

800 425 425

S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente
della Regione Toscana

1515

Corpo Forestale dello Stato

115

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

PERIODO A RISCHIO DI INCENDIO

Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio

Il periodo a rischio di incendio va dal 1 luglio al 31 agosto. Eventuali ulteriori periodi a rischio (o anticipazioni/prolungamenti del periodo) possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.

Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato dal 1 luglio al 31 agosto

PERIODO NON A RISCHIO DI INCENDIO

- Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sul territorio.

Tutti gli abbruciamenti, in bosco e fuori dal bosco, devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:

- ✓ limitare il materiale da bruciare in piccoli cumuli;
- ✓ utilizzare spazi ripuliti;
- ✓ operare in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
- ✓ osservare la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

**Legislazione antincendi boschivi L.R. 39/2000
Legge Forestale della Toscana.**

**D.P.G.R. 48/R dell'8/8/2003 Regolamento
Forestale della Toscana e successive modifiche**